

BIT | © YS J.®
ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. 30.6.1965 PER IL PERSONALE
NON I.P.T.GATIZIO DIPENDENTE DA ALBERGHI PENSIONI E LOCANDE DELLA PRO-
VINCIÀ DI MODENA

Il giorno 21 gennaio 1966 presso la sede dell'Associazione Commercianti in Modena, Via Railia 75, si sono riuniti i Signori:
Cav. Giuseppe Paenza, Dott. Enzo Pezzanotte in rappresentanza degli Alberghieri della Provincia di Modena, assistiti dal Cons. Dante Rebuttini della
l'Associazione Commercianti;
Signora Maria Guerra e Signor Monari Renato per la Camera Confederale dei
lavoro;

Signor Pizzirani Marino della C.I.S.L.

Signor Diegoli Franco della U.I.L.

per provvedere alla stipulazione del presente Accordo Integrativo Provinciale al C.C.N.L. 30.6.1965 per il personale non impiegatizio dipendente da Alberghi, Pensioni e Locande della Provincia di Modena.

ART. 1 - RETRIBUZIONE -

In riferimento all'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30.6.1965, le Parti convengono di stabilire, con il presente Integrativo Provinciale, il trattamento salariale costituito da un unico compenso fisso mensile: paga conglobata, indennità di contingenza (come risulta dalla seguente tabella) corrispondente ed in sostituzione del salario e percentuale di servizio.

TABELLE SALARIALE DEGLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE IN VIGORE

DAL 1° GENNAIO 1966

CATEGORIE	BASE PAGA CONGLOMATA			CONTINGENZA 1° 1.1966 (42 punti)
	1^ Categ.	2^ Categ.	3^ Categ.	
INTERMEDI				
1^ portiere non conoscenza lingue	59.400,	57.200,	54.600,	20.969,-
1^ " idem senza " "	58.400,-	50.900,	48.600,	20.969,-
1^ Governante.....	50.800,	48.600,	46.400,	19.921,-
1^ Guardarobiera consegnataria ..	50.800,	48.600,	46.400,	19.921,-
1^ CATEGORIA				
Pertiere di notte con oltre 200 letti con conoscenza lingue	55.100,	53.000,	50.880,	19.591,-
i d e m senza conoscenza lingue	48.600,	46.800,	44.900,	19.591,-
Capo Guardarobiera unica consegna taria e Governante unica	46.900,	45.100,	43.300,	18.611,-
2^ CATEGORIA				
2^ Portiere e Pertiere di turno con conoscenza lingue	53.700,	51.600,	49.600,	17.589,-
2^ IDEM-senza conoscenza lingue	49.400,	47.500,	45.600,	17.589,-
Portiere unico con conoscenza lingue	50.800,	48.800,	46.900,	17.589,-
Portiere unico senza conoscenza lingue	48.600,	46.800,	43.600,	17.589,-
Portiere di notte con conoscenza lingue	50.500,	48.500,	46.600,	17.589,-
IDEM senza conoscenza lingue	48.400,	46.500,	44.600,	17.589,-
Addetto alle caldaie munito di patente	47.200,	45.400,	43.600,	17.589,-
Addetto al Centralino Telefonico con meno di 150 derivazioni con conoscenza lingue	45.100,	43.400,	41.600,	17.589,-
IDEM senza-conoscenza lingue	40.800,	39.200,	37.700,	17.589,-
Guardarobiera unica	37.800,	36.400,	34.900,	16.710,-
3^ CATEGORIA				
Guardia di notte	43.700,	42.200,	38.100,	16.653,-
Autista	43.700,	43.100,	37.800,	16.653,-
Fondina	42.900,	41.200,	37.000,	16.653,-
Cameriera ai piani e lavandaia ..	38.900,	37.300,	33.200,	15.820,-
Donna di Guardaroba	36.400,	34.500,	30.500,	15.820,-
Lift. dai 16 ai 18 anni	26.200,	25.900,	24.000,	12.272,-
Lift. inferiore ai 16 anni	18.700,	18.600,	17.200,	9.659,-

Gli importi relativi all'indennità di contingenza di cui alla presente tabella corrispondono al valore di 42 punti della scala mobile saturati a tutto il 1° gennaio 1966 e rimasti esclusi dal conglobamento.

ART. 2 - INDENNITÀ DI CONTINGENZA -

Al personale alberghiero della Provincia di Modena viene esteso il congegno della scala mobile per i dipendenti dei Pubblici Esercizi (ristoranti, trattorie e bars).

ART. 3 - PERSONALE ADDETTO AI RISTORANTI E BARS -

Le parti convengono che il rapporto di lavoro per il personale dei ristoranti e bars degli esercizi di cui al presente Contratto, resti regolato per quanto riguarda la parte normativa dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro già menzionato e per la parte salariale dalle tabelle annesse ai singoli integrativi provinciali.

ART. 4 - TRATTAMENTO VITTO E ALLOGGIO -

Al personale a cui viene corrisposto il vitto e l'alloggio verrà effettuata una trattenuta sulla retribuzione mensile rispettivamente di Lire 3.000 per il vitto e di L. 1.000 per l'alloggio.

È in facoltà dei lavoratori di consumare o meno i pasti somministrati dall'Azienda. Nel caso in cui i pasti non vengano consumati nell'azienda, i deteriori di lavoro non apporteranno alcuna decurtazione sul salario.

La somministrazione del vitto è obbligatoria. Tuttavia le aziende che non hanno l'attrezzatura necessaria per poterlo somministrare non dovranno corrispondere alcuna maggiorazione, in quanto l'indennità di vitto è già compresa nelle paghe conglobate di cui alla tabella contenuta nell'art. 1 del presente accordo.

ART. 5 - PERSONALE FAVOLUCCIANTE -

PERSONALE RETRA E DI SURROGA -

Per il personale tavoleggiante si fa riferimento alle percentuali previste dagli accordi integrativi provinciali per i dipendenti dei Pubblici Esercizi (bars, ristoranti, ecc.).

Per il personale extra e di surroga si fa riferimento ai compensi prefissati dagli stessi accordi integrativi provinciali.

ART. 6 - ALBERGHI STAGIONALI E QUALIFICHE NON CONTEMPLATE -

Qualora, durante la validità del presente contratto integrativo provinciale, una delle parti contruenti faccia richiesta di regolare particolari aspetti del rapporto di lavoro del personale impiegatizio e non e del personale dipendente da alberghi stagionali, purchè non siano regolati nel presente accordo e nell'ambito di quanto previsto dal C.C.N.L, le parti si impegnano ad incontrarsi.

ART. 7 - FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI -

Con riferimento agli articoli 35, 36, 37 del Contratto Collettivo Nazionale 30.6.1965, al personale che presta la sua opera nelle festività nazionali ed infrasettimanali, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni altro elemento accessorio, spetta la retribuzione per le ore effettuate effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20%.

ART. 8 - REVISIONE SEMESTRALE DEI SALARI -

Con l'applicazione del congegno della scala mobile di cui all'art.2 del presente accordo, non verranno effettuate le revisioni semestrali dei salari e delle retribuzioni di cui all'art.40 del Contratto Collettivo nazionale.

ART. 9 - RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA -

Per quanto riguarda la determinazione della tariffa giornaliera ed oraria, le parti convengono che il computo sia effettuato sulla base del la retribuzione mensile ~~(prezzo congruo e indennità di esercitazione)~~ ~~dai singoli qualifica~~ calcolando 26 giornate lavorative e 208 ore mensili.

ART. 10 - RETRIBUZIONI DEI MINORI -

Con riferimento all'art. 102 lettera G del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1965, si conviene che ai dipendenti di età inferiore ai 18 anni venga corrisposto il 20% in meno delle retribuzioni previste per i dipendenti delle medesime qualifiche di età superiore ai 18 anni, di cui alla tabella contenuta nel presente Accordo integrativo.

ART. 11 - LINGUE -

La maggior retribuzione prevista per il personale a conoscenza di almeno due lingue verrà corrisposta nel caso in cui le lingue stesse vengano ~~scrivere~~ parlate correntemente.

ART. 12 - SCOTTI DI ANZIANITÀ -

Con riferimento all'art. 50 del C.C.N.L. 30.6.1965 si conviene che gli scotti di anzianità verranno calcolati sulla paga base conglobata esclusa la indennità di contingenza.

ART. 13 - CONTROVERSIAS DI LAVORO -

In caso di controversia tra datori di lavoro e lavoratori, in conseguenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, questo dovrà essere demandato alla Commissione paritetica Provinciale di cui all'art. 98 del C.C.N.L. per un tentativo di composizione.

In caso di mancato accordo, la vertenza dovrà essere demandata all'Ufficio Provinciale del Lavoro per il tentativo di conciliazione, prima di adire la Registratura.

ART. 14 - DECORRENZA E DURATA -

Il presente accordo integrativo entra in vigore il 1° gennaio 1966 e scadrà il 31 dicembre 1967.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti contraenti a mezzo lettura raccomandata con R.R. almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

P. LA CAMARA CONFEDERALE DEL LAVORO



P. L'UNIONE SINDACALE PROVVISORIA



P. L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

P. DIPARTIMENTO PROVVISORIO DEL LAVORO E DAZIA MO